

MODELLO DI CONTRATTO

FORNITURA A NOLEGGIO PER 12 MESI DI N. 58 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM). L'APPALTO COMPRENDE L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE REMOTA CENTRALIZZATO

MODELLO DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto

1. L'oggetto del contratto è la prestazione da parte dell'operatore economico dei seguenti servizi:
 - la fornitura in noleggio di n. 58 parcometri intelligenti nella Città di Santa Marinella e in località di Santa Severa secondo distribuzione in lotti sotto riportata;
 - l'esecuzione di n. 19 nuovi plinti di ancoraggio con relative piastre;
 - la manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria delle macchine installate, comprensiva dell'approvvigionamento di carta termica e della sostituzione a carico della ditta aggiudicatrice delle parti di ricambio, anche in caso di danneggiamenti per atti vandalici;
 - servizio di centralizzazione dei parcometri installati, comprensivo degli oneri derivanti dalla fornitura di sistemi/periferiche di collegamento e trasmissione del traffico dati, ed accesso ad un portale web per il monitoraggio in tempo reale dello stato tecnico, contabile e statistico delle macchine e dell'attività di vendita dei titoli. la gestione e la fornitura a noleggio di sistema di centralizzazione, elaborazione, trasferimento dati software, registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dai parcometri e cassa automatica;
 - formazione del personale, dipendente della Stazione appaltante, per l'utilizzo dei software gestionali e per gli interventi manutentivi di carattere ordinario relativi a ripristini delle macchine che non necessitano di intervento specializzato

Art. 2 – Valore del Contratto

1. Il valore complessivo del contratto, riferito alla durata prevista di 12 (dodici) mesi dello stesso, è pari ad Euro € **141.900,00**, oltre IVA di legge e oltre euro 1.500,00, relativi a oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Tale importo è soggetto a ribasso d'asta come stabilito dall'art. 3 del disciplinare di gara.

Art. 3 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

1. Ai sensi del comma 3-bis. art. 26, D.lgs. n. 81/2008 alla presente procedura non si applica l'obbligo di cui al comma 3 art. 26, D.lgs. n. 81/2008.

Art. 4 – Durata del Contratto

1. I servizi di cui all'art. 1 del presente contratto avranno una durata di 12 (dodici) mensilità decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto. Dalla predetta data decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria.
2. I servizi di cui all'art. 1 del presente contratto in particolare avranno una durata massima di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula della convenzione per n. 19 parcometri nella Zona centrale di Santa Marinella, mentre per i servizi richiesti per i restanti n. 39 parcometri da installare nella frazione di S. Severa e nella Zona Semicentrale di Santa Marinella, avranno una durata di mesi 5 +5 (dieci) non continuativi (da 01.05 a 10.09 per ogni anno solare) ed, al termine intermedio i parcometri dovranno essere smontati, custoditi e rimontati nella stagione

successiva a cura e spese della ditta aggiudicataria; mentre alla scadenza naturale del contratto la ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutte le apparecchiature e gli strumenti installati, entro un termine perentorio 15 gg che sarà comunicato dalla Santa Marinella Servizi S.r.l. pena l'eventuale risarcimento del danno.

Le prestazioni dovranno essere fornite in modo continuativo.

La stazione appaltante, entro il termine di mesi sei dalla scadenza naturale del contratto, conserva il diritto di riscatto degli apparecchi installati dalla ditta aggiudicataria con versamento di un prezzo congruo da indicare nella offerta economica e comunque in rispetto al valore di mercato dei parcometri nello stato in cui si trovano previo versamento di un prezzo congruo rispetto al valore di mercato dei parcometri nello stato in cui si trovano (e comunque in perfetto stato di efficienza e funzionamento). La Santa Marinella Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere, con un preavviso di mesi 6 (sei), il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, senza nessuna possibilità di rivalsa e o richiesta di risarcimento del danno, da parte della ditta aggiudicataria nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 1453 c.c. e s.s. fatte salve le norme speciali del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm. ii..

La Santa Marinella Servizi S.r.l., si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente contratto su altre aree del territorio comunale, mediante l'installazione di ulteriori parcometri con caratteristiche uguali a quelle previste all'art. 4 del Capitolo di appalto.

L'impresa, partecipando alla presente procedura, si impegna ad installare ulteriori parcometri, aventi le stesse caratteristiche, ovvero caratteristiche superiori, di quelli già installati, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.

La ditta, si impegna a:

- rendersi disponibile ad effettuare senza oneri eventuali spostamenti delle apparecchiature determinati da condizioni e/o esigenze intervenute successivamente all'aggiudicazione;
- non pretendere nessun indennizzo per cause derivanti dalla riduzione della durata contrattuale del servizio in oggetto, nell'arco temporale massimo contenuto dei 60 giorni consecutivi. Per la sospensione del noleggio superiore a quanto sopra evidenziato (60 giorni), alla impresa appaltatrice sarà riconosciuto il valore economico pari al 10% del costo del noleggio sospeso fino alla scadenza del contratto.

Art. 5 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto, onnicomprensivo per tutte le attività indicate all'art. 1) e come risultante dal ribasso d'asta offerto, sarà liquidato in 12 mensilità previa emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità): in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio

1. La ditta affidataria dovrà provvedere all'installazione e relativa configurazione/programmazione di n. 58 parcometri nelle aree destinate alla sosta a titolo oneroso del

- Comune di Santa Marinella. Siti questi che saranno indicati dalla Santa Marinella Servizi S.r.l. in sede di esecuzione del contratto.
2. La ditta affidataria dovrà provvedere all'esecuzione di n. 19 nuovi plinti di ancoraggio con relative piastre;
 3. La ditta affidataria, durante la gestione, senza alcun onere, si obbliga ad effettuare gli interventi gestionali, manutentivi e di riparazione causati da rottura/inceppamento/blocco parcometro, anche se causati da atti vandalici, nonché quelli di manutenzione straordinaria e conseguentemente gli eventuali interventi di riprogrammazione che si rendessero necessari.
 4. La ditta affidataria sarà tenuta ad effettuare, senza alcun onere, eventuali spostamenti dei parcometri qualora dovessero essere rideterminate le aree destinate a sosta a titolo oneroso.
 5. I servizi di cui al presente contratto devono essere garantiti tutti i giorni inclusi i festivi.
 6. La ditta affidataria dovrà eseguire l'assistenza e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri, comprese le migliorie presentate in fase di offerta e del sistema di gestione centralizzata con una frequenza tale da garantire l'efficienza e la funzionalità, senza costi aggiuntivi per la Santa Marinella Servizi S.r.l. e nel modo seguente:
 - a) reperibilità 8 ore giornaliere, diurne, nella fascia oraria dalle 9,00 -13,00 alle 15,00- 19,00, i giorni feriali (da lunedì a sabato) di personale addetto alla manutenzione degli impianti (anche in caso di inoperosità del terminale per eccessivo riempimento della cassa monete), a tal fine la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Santa Marinella Servizi S.r.l. il nominativo del responsabile del servizio e degli addetti alla manutenzione, nonché fornire i recapiti telefonici. Per manutenzione si intende anche l'intervento in caso di blocco del parcometro per eccessivo riempimento del comparto deposito monete. Gli interventi dovranno compiersi entro 5 ore dalla segnalazione;
 - b) manutenzione straordinaria con sostituzione anticipata delle parti guaste entro un tempo massimo di 5 ore lavorative dalla ricezione della comunicazione scritta del responsabile del servizio.
 - c) La ditta affidataria deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La ditta sarà responsabile nei confronti della Santa Marinella Servizi del rispetto delle disposizioni del presente articolo.
 - d) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, l'affidatario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dalla Santa Marinella Servizi sulla base anche degli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Tariffe

1. I parcometri installati dovranno consentire il pagamento diretto con moneta o banconote od anche per mezzo di carta Card contactless o tessera chipcard degli abbonamenti mensile/ bimestrale/ quadrimestrale/ cinque mesi/annuale.
2. I parcometri dovranno consentire il pagamento della sosta giornaliera / mensile /annuale /etc. su strada mediante l'utilizzo di APP disponibili per IOS, Android e Windows Phone con gli Operatori maggiori del settore (tipo **EasyPark, TelepassPay, Phonzie, myCicero, DropTicket, etc**) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 901) della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. L'affidatario si impegna ad apportare tutte le necessarie modifiche di programmazione dei parcometri sulla base delle determinazioni in merito ad orari e tariffe che saranno eventualmente adottate dall'Amministrazione comunale nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 – Obblighi dell'amministrazione comunale

1. La Santa Marinella Servizi S.r.l. si obbliga a fornire alla ditta affidataria, che ne faccia espressa richiesta, i dati che fossero necessari al fine dell'espletamento della prestazione richiesta per la gestione del servizio.
2. Restano in carico della stazione appaltante:
 - La predisposizione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
 - La gestione di eventuali convenzioni stabilite dall'amministrazione comunale;
 - Il controllo della sosta a titolo oneroso nelle aree opportunamente definite;

Art. 9 – Sanzioni

1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto della programmazione dei parcometri alle tariffe stabilite e/o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nel presente disciplinare, si procederà a contestazione scritta inviata mediante PEC all'affidatario, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni.
2. All'esito della valutazione di quanto sopra, il dirigente del Settore Polizia Locale, ove reputi comunque sussistere l'inadempienza dell'affidatario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, secondo lo schema che segue:
 - Per la prima inadempienza nel corso dell'intero periodo contrattuale: richiamo formale;
 - Per la seconda inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione di € 150,00;
 - Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione di € 300,00;
 - Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dalla Santa Marinella Servizi, comprese le spese e i compensi che la Stessa dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Art. 10 - Subappalto

1. È ammesso il Subappalto nel rispetto dell'art.105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Clausola risolutiva

2. Il contratto è vincolato e sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012).

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta affidataria si assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, fatte salve eventuali modifiche della legge.

Art. 13 – Trattamento dei dati

1. La Santa Marinella Servizi S.r.l. è responsabile al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. limitatamente alle informazioni necessarie allo svolgimento del contratto. È fatto quindi obbligo alla ditta affidataria di svolgere le attività, in conformità e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le informazioni eventualmente dovranno essere trattate esclusivamente per le finalità concernenti il presente contratto.
2. La Santa Marinella Servizi S.r.l., altresì, si impegna a trattare i dati della ditta affidataria esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.
3. La ditta affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Art. 14 – Speciale domicilio

1. Ai fini del presente contratto il concessionario elegge domicilio in Santa Marinella (RM) al Lungomare G. Marconi n.101

Art. 15 – Spese

1. Tutte le spese relative al presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.

Art. 16 – Foro competente

1. Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente contratto sarà esclusivamente quello di Civitavecchia.